

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 1951

(40ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (Numero 1300-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 557, 558
BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	556, 558
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	556, 557, 558
RIZZO GIAMBATTISTA	557, 558
JANNUZZI	557, 558
SPEZZANO	558
VARALDO	558

(Discussione)

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, numero 1510: " Riorganizzazione dei servizi di

polizia stradale" » (N. 1434) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 560
JANNUZZI, <i>relatore</i>	559, 560
TESSITORI	560
VARALDO	560

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia » (N. 1390) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	563, 570
RICCIO, <i>relatore</i>	561, 562, 563, 569, 570
SANNA RANDACCIO	563, 564
SPEZZANO	564, 565, 568, 569
ZOTTA	564, 565, 568
VARALDO	565
RIZZO GIAMBATTISTA	565, 566
ROCCO	566
GIUA	566, 567
TESSITORI	567, 568
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	570

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Riccio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Sanna Randaccio, Tessitori e Varaldo.

Sono altresì presenti, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, i senatori Angelini Nicola e Zotta.

Intervengono alla riunione il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, sena-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

tore Vischia, il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vetrone: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (Numero 1300-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto », già approvato con modificazione da questa Commissione e nuovamente emendato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado VII, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 2 dicembre ultimo scorso, questa Commissione ha approvato, puramente e semplicemente, la ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, respingendo la modificazione apportata all'articolo 1 del decreto legislativo

stesso dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati. Ritornato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, questo ha ritenuto di dover insistere sulla sua precedente deliberazione, modificando nuovamente l'articolo 1 del decreto legislativo.

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Ricordo alla Commissione che, quando discutemmo per la prima volta questo disegno di legge, io ebbi a rilevare, rifacendomi del resto alle osservazioni sollevate in proposito dalla Corte dei conti, che la disposizione di cui l'onorevole Vetrone ha preso l'iniziativa consiste nell'inquadramento nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale di sette elementi sforniti di laurea e introdotti a suo tempo nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica con provvedimenti *ad personam* e senza concorsi. Dissi allora che, a mio avviso, la disposizione non poteva essere accolta per ovvie ragioni di correttezza e feci presente, a conforto delle mie affermazioni, che la Corte dei conti aveva rifiutato la registrazione dei decreti di nomina. La nostra Commissione, accogliendo il mio suggerimento, respinse la modificazione proposta dall'onorevole Vetrone ed approvò la pura e semplice ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752.

Debbo ora dichiarare di essere sempre della stessa opinione. La modificazione introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo non mi sembra per nulla opportuna e, in tutta sincerità, confesso che mi dispiace l'insistenza con cui l'altro ramo del Parlamento la difende.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In coerenza con l'atteggiamento assunto alla Camera dei deputati, il Ministero è favorevole alla modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo, come proposta dall'onorevole Vetrone.

Faccio notare che il provvedimento riguarda soltanto cinque persone, perchè nel frattempo due sono venute a mancare. Esse hanno esercitato per lunghissimo tempo le funzioni direttive ed estromettele dall'Amministrazione non

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

appare nè opportuno nè umano, in considerazione anche del fatto che esse hanno dedicato tutta la loro vita alla scuola, esercitando con nobiltà il loro compito.

Confido che queste ragioni possano essere tali da indurre la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. A mio parere, si presenta qui una questione pregiudiziale. La nostra Commissione si è occupata del presente disegno di legge nel dicembre scorso ed ha adottato una sua deliberazione. Non può, a distanza di soli due mesi, ritornare su tale deliberazione esprimendo un avviso completamente contrario al precedente.

Mi sembra, quindi, che ci sia una preclusione all'esame dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, che è il medesimo da noi respinto la volta precedente.

RIZZO GIAMBATTISTA. Per risolvere la questione sollevata dall'onorevole Presidente, noi dobbiamo anzitutto precisare quali sono i rapporti che intercorrono, in materia di ratifica di decreti legislativi, fra i due rami del Parlamento e, in concreto, fra le due Commissioni che sono state investite dell'esame delle ratifiche.

Il nostro precedente rigetto dell'emendamento, già approvato dalla Camera dei deputati, era contemporaneo alla nostra dichiarazione di ratifica del decreto legislativo. Vi sono state, cioè, da parte nostra, due dichiarazioni di volontà: l'una positiva, ed in questo ci siamo trovati d'accordo con la Camera dei deputati, e l'altra negativa o, per meglio dire, difforme dalla dichiarazione di volontà dell'altro ramo del Parlamento.

Nel caso specifico, quindi, a mio avviso — e su ciò richiamo l'attenzione dei colleghi — ci troviamo nell'ipotesi comune dei disegni di legge i quali, approvati da uno dei due rami del Parlamento, non siano respinti, *in toto*, dall'altro ramo (nel qual caso verrebbe a mancare la possibilità, attraverso un successivo passaggio del disegno di legge dall'una all'altra Camera, di arrivare ad un testo concordato tra le due Assemblee), ma vengano emendati dall'una Camera rispetto al testo approvato dall'altra.

Sotto questo aspetto non mi sembra che sussista la preclusione cui accennava l'onorevole Presidente, appunto perchè noi non ci siamo limitati a respingere l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, ma abbiamo anche ratificato il decreto legislativo. Tutt'altra cosa sarebbe se noi non avessimo ratificato, perchè in tal caso ci troveremmo nell'ipotesi, or ora prospettata, del rigetto *in toto*.

Resta naturalmente la questione di merito, per cui noi dobbiamo attentamente fissare l'orientamento della Commissione a seguito della decisione adottata dalla Camera dei deputati, che ha ripristinato il testo da noi respinto.

PRESIDENTE. Non sono perfettamente convinto delle ragioni espresse dal senatore Rizzo. La Camera dei deputati aveva inviato al nostro esame un disegno di legge di ratifica con modificazione. Noi abbiamo soppresso tale modificazione. Ora essa ci ritorna tale e quale noi l'abbiamo respinta. Sostanzialmente, quindi, si tratterebbe di adottare oggi una deliberazione antitetica a quella da noi precedentemente presa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma questo è merito. Noi possiamo, in ogni momento, mutare la nostra opinione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, io mi rimetto alla Commissione.

JANNUZZI. Osservo, innanzi tutto, che il disegno di legge ci viene presentato come progetto di iniziativa del deputato Vetrone. Va rilevato, però, che si tratta di un decreto legislativo da ratificare, con il quale mal si accompagna l'iniziativa parlamentare. Il decreto legislativo fu emesso, a suo tempo, quando il Parlamento ancora non esisteva. Oggi noi siamo chiamati a ratificarlo. Non capisco perciò in qual modo questo decreto legislativo, che originariamente emana dal Potere esecutivo, si trasformi, tutto ad un tratto, in sede di ratifica, in un progetto di iniziativa parlamentare. Di iniziativa parlamentare può essere, se mai, l'emendamento proposto, non il disegno di ratifica.

Pertanto, quando nell'intestazione del disegno di legge si parla di progetto di iniziativa del deputato Vetrone si dice indubbiamente cosa inesatta.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

PRESIDENTE. Desidero chiarire l'origine dell'intestazione del disegno di legge.

L'onorevole Vetrone aveva presentato, come era suo diritto, un disegno di legge recante modifiche al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, che era stato deferito all'esame e alla approvazione della VI Commissione della Camera dei deputati.

A sua volta, la Commissione speciale della Camera dei deputati era stata investita della ratifica del predetto decreto legislativo. La VI Commissione avocò allora a sé il disegno di legge di ratifica e lo approvò modificandolo secondo il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Vetrone.

JANNUZZI. La Camera dei deputati ha dunque approvato il disegno di legge di ratifica con l'emendamento proposto dall'onorevole Vetrone. Il Senato ha respinto l'emendamento. Il disegno di legge è perciò tornato alla Camera dei deputati, la quale ha, a sua volta, insistito nell'emendamento. Il disegno di legge ritorna quindi dinanzi a noi. Ciò vuol dire che su di esso non si è formata la concorde volontà dei due rami del Parlamento. Non vi è alcuna preclusione ad un nostro ulteriore esame dell'emendamento. La questione è, pertanto, puramente di merito, come rilevava il senatore Rizzo.

SPEZZANO. Per i motivi che ha esposto il collega Rizzo, io ritengo che la preclusione cui accennava l'onorevole Presidente non ricorra nel nostro caso.

Per quanto riguarda il rilievo fatto dal senatore Jannuzzi, osservo che innegabilmente, da un punto di vista formale, esso è fondato; ma, sostanzialmente, la situazione si presenta come l'ha esposta l'onorevole Presidente. In ogni caso, noi possiamo correggere questo errore formale, che non incide in alcun modo sulla sostanza.

Ciò premesso, ritengo che dobbiamo entrare senz'altro nel merito della discussione. Le ragioni addotte dal relatore Boggiano Pico sono considerevoli, ma non mi pare che siano tali da poter determinare il rigetto dell'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento. V'è da rilevare che gli interessati di tutte le categorie sono favorevoli alla disposizione in discussione, forse determinata proprie-

da una comunità di interessi, alla quale non vedo il motivo per cui dovremmo opporci.

Dichiaro, pertanto, che io ed i colleghi del Gruppo comunista voteremo a favore del testo approvato dalla Camera dei deputati.

JANNUZZI. Non si preoccupa il Ministero che il provvedimento proposto possa costituire un precedente?

Non risulta al rappresentante del Governo che esistano altri casi in cui la presente disposizione possa essere invocata come precedente?

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi risulta.

VARALDO. Faccio notare che il titolo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati parla di modifica all'articolo 1 del decreto legislativo in discussione, anzichè di ratifica con modificazione del decreto legislativo stesso.

PRESIDENTE. L'errore è soltanto nell'intitolazione; nel testo del disegno di legge si parla esplicitamente di ratifica con modificazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritengo anche io che si tratti di un errore di carattere formale, di trascurabile importanza e che può essere facilmente superato.

BOGGIANO PICO, *relatore*. A conclusione della discussione, dichiaro che, a mio avviso, si deve ritornare alla normalità anche nel settore di cui si occupa il decreto legislativo al nostro esame.

Indubbiamente, le persone di cui si vorrebbe l'inquadramento nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale sono entrate nella Amministrazione della pubblica istruzione abusivamente ed in un periodo alquanto sospetto. Per rispetto a coloro che sono entrati nella Amministrazione attraverso un regolare concorso e muniti dei titoli regolamentari, io credo che noi dobbiamo respingere l'emendamento all'articolo 1. A questo proposito, mi si consenta di dire che le considerazioni fatte dall'onorevole Vischia non mi sembrano convincenti e tali da indurmi a modificare l'opinione da me espressa due mesi fa. Ricordo che nella passata discussione è autorevolmente intervenuto il collega Ferrabino sostenendo anche egli la opportunità di respingere la disposizione in discussione.

Insisto, quindi, nel chiedere il rigetto dell'emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'emendamento all'articolo unico introdotto dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: " Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale " » (N. 1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: " Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevoli colleghi, non mi sono reso conto del perchè questo decreto legislativo sia stato stralciato dagli altri pendenti dinanzi alla Commissione della Camera dei deputati, dal momento che non c'è alcuna proposta di modifica. Comunque, abbiamo il dovere di esaminarlo egualmente.

Il decreto legislativo in esame ha per oggetto la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. All'articolo primo esso stabilisce quali sono i compiti della Polizia stradale: prevenzione e accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, osservanza della disciplina della circolazione e controllo sui mezzi circolanti, segnalazioni relative alla sicurezza della

viabilità, operazioni per i soccorsi automobilistici e vigilanza per la conservazione del demanio stradale. L'articolo 1 aggiunge che ai servizi suddetti provvede il Ministero dell'interno, ferme rimanendo però le attribuzioni demandate ai funzionari e agenti di altre Amministrazioni ed ai Corpi organizzati dei Comuni.

Allo scopo di far fronte alle esigenze inerenti ai servizi di polizia stradale, l'articolo 2 stabilisce l'aumento dei posti di ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza e l'articolo 3 stabilisce che siano aumentati i posti di ruolo dei sottufficiali, dei graduati e delle guardie. I posti degli ufficiali di pubblica sicurezza sono aumentati in totale di 104 e i posti dei sottufficiali, dei graduati e delle guardie sono aumentati di 2.696.

L'articolo 5 e l'articolo 6 stabiliscono le norme per i concorsi: il primo per il concorso ai posti di ufficiale, il secondo per il concorso ai posti di sottufficiale, graduato e guardia. Secondo l'articolo 5 possono partecipare al concorso ai posti di ufficiale gli ufficiali ausiliari di pubblica sicurezza che prestino servizio nei reparti di polizia stradale, che non abbiano superato il 45° anno di età, se concorrenti al grado di capitano, o il 40° anno di età, se concorrenti al grado di tenente o di sottotenente, e che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per non meno di un anno. Possono anche concorrere gli ufficiali che alla data dell'8 settembre 1943 appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada ovvero che, appartenendo al ruolo della forza in congedo della predetta milizia, prestino, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo, servizio ausiliario di pubblica sicurezza, semprechè, alla data stessa, abbiano tutti i requisiti prescritti dalla legge per la prestazione di tali servizi. Si stabilisce, altresì, nell'articolo 5, che per la partecipazione al concorso è riconosciuto come titolo di studio valido anche la laurea in ingegneria e che per i combattenti della guerra di liberazione è sufficiente la licenza di scuola media di grado superiore.

Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi rivestito quali ausiliari di pubblica sicurezza in reparti

di polizia stradale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, semprechè abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane (articolo 7).

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono la composizione delle Commissioni per l'espletamento dei concorsi.

L'articolo 10 stabilisce che i concorrenti sono sottoposti ad un periodo di prova di un anno, dopo di che sono soggetti ad un esame orale e pratico e possono ottenere la nomina definitiva.

L'articolo 11, che, secondo me, ha una portata più generale e più estesa di quel che si riferisce a questo limitato disegno di legge, perchè riguarda la definizione di combattenti della guerra di liberazione, dice appunto che per combattenti della guerra di liberazione si intendono i partigiani e patrioti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione, i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche e i civili deportati in condizioni analoghe.

È stabilito, infine (articolo 12), che coloro i quali, appartenendo a servizi ausiliari di pubblica sicurezza, non partecipino ai concorsi o che per qualsiasi ragione non vengano arruolati cessano dal servizio ed hanno diritto al trattamento previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito dal decreto legislativo 26 novembre 1946, n. 368.

Questo è, in sostanza, il contenuto del decreto n. 1510, che non ha avuto alcuna modificazione alla Camera dei deputati e di cui mi onoro proporre a voi, onorevoli colleghi, la ratifica.

TESSITORI. Avrei bisogno dal relatore di un chiarimento all'articolo 1 del decreto legislativo. Questo, nella sua prima parte, fissa i compiti della polizia stradale e dice che essi sono la prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, l'osservanza della disciplina della circolazione ecc. ecc. Ora, que-

sta elencazione ha carattere tassativo oppure è una elencazione che lascia liberi all'attività della Polizia stradale anche altri eventuali compiti? Collegando la prima parte dell'articolo con la seconda, la quale afferma che ai suddetti servizi provvede il Ministero dell'interno, rimanendo salve le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti speciali a funzionari e agenti civili dipendenti da altre Amministrazioni, parrebbe che la predetta elencazione avesse carattere restrittivo.

Non vedo perchè alla Polizia stradale debbano essere attribuiti compiti limitati; dal momento che si tratta di un settore della Polizia in genere, io vorrei che a quella elencazione fosse tolto il carattere restrittivo e tassativo. Ciò si potrebbe fare aggiungendo alla fine della prima parte dell'articolo un avverbio e cioè dicendo che la prevenzione e l'accertamento dei reati ecc. costituiscono « particolarmente » o « in modo speciale » servizi di polizia stradale.

Perchè faccio questa osservazione? Perchè ho presente, per esempio, il fenomeno, che ha un grande interesse specialmente per l'agricoltura, della diffusione dell'afta epizootica. Questa malattia si diffonde soprattutto per la introduzione in talune province di bovini acquistati in altre province senza alcun controllo oppure con controlli compiacenti da parte dei veterinari. Ora, l'organo più idoneo ad esercitare una sorveglianza in questo senso è proprio la Polizia stradale.

VARALDO. Nell'articolo 1 di questo decreto si dice « costituiscono servizi di polizia stradale » e non già « costituiscono i servizi di polizia stradale ». Mi sembra quindi superflua l'aggiunta che vorrebbe proporre il collega Tessitori.

PRESIDENTE. Siccome mi sembra che su questo disegno di legge si delinei una vasta discussione e poichè credo che saranno anche presentati emendamenti, propongo che l'esame del provvedimento venga rinviato, in modo che al prosieguo del dibattito possa presenziare il rappresentante del Ministero dell'interno, attualmente impegnato presso la Camera dei deputati.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia » (N. 1390)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Dopo le parole « e Vallata » sono sopresse le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

Art. 1-bis (nuovo). — « Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) dal presidente e da due vicepresidenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

d) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) dei rappresentanti delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

g) dei rappresentanti delle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

h) del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino ».

Art. 1-ter (nuovo). — « La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro del tesoro, da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali pugliesi e da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lucane nominati dal Consiglio di amministrazione.

« I vicepresidenti durano in carica due anni e sono confermabili.

« I vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.

« Il presidente designa il vicepresidente che presiederà il Consiglio del personale ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per i detti Comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

« Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore.* Con il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese fu autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati all'approvvigionamento idrico dei seguenti comuni dell'alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata. La Camera dei deputati nel procedere alla ratifica di questo decreto ha apportato alcune modificazioni.

L'altro ramo del Parlamento ha escluso per i predetti Comuni la necessità di riunirsi in consorzio, modificando così l'articolo 1 del decreto n. 1596, ed ha introdotto un articolo 1-bis col quale si modifica la composizione del Con-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

siglio di amministrazione, aggiungendo un Vice Presidente ed i rappresentanti delle Province interessate.

Inoltre la Camera dei deputati ha aggiunto un articolo 1-ter, modificativo della durata della Giunta permanente di cui al regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, ed ha stabilito che questa Giunta è costituita, oltrechè dagli altri membri, dal Presidente e dai Vice Presidenti, mentre prima vi era un solo Vice Presidente. Il numero dei Vice Presidenti è stato portato a due in conseguenza dell'estensione territoriale dei compiti dell'acquedotto. Sempre nell'articolo 1-ter, si dice che i Vice Presidenti durano in carica due anni e sono confermabili ed esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente. Uno dei due Vice Presidenti, designato dal Presidente, presiede il Consiglio del personale.

Infine l'articolo 2 è stato congegnato in una diversa formulazione, per meglio regolare il contributo che lo Stato aveva già assegnato per queste nuove opere; a tal fine vi si contempla sia il limite del settanta per cento della spesa che già era nell'articolo 2 del decreto emanato dal Capo provvisorio dello Stato, sia quello dei 560 milioni che rappresentano appunto il 70 per cento della spesa preventivata (800 milioni).

Non ci sono altre modifiche. Esprimo ora il mio parere su quelle cui ho testè accennato, dopo avere anche esaminato gli atti della Camera dei deputati. Per quanto riguarda la esclusione del Consorzio obbligatorio, alla Camera sono stati tutti d'accordo e penso che anche in questa sede non ci sia nulla da osservare: essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che a questi Comuni si era concesso un beneficio di cui praticamente però non avrebbero potuto mai godere, perchè era detto che ad una parte della spesa « provvedono i Comuni interessati con i fondi dei rispettivi bilanci ecc. ». L'ultimo comma dell'articolo 2 invece stabilisce ora che « alla residua spesa (cioè quella che eccede il settanta per cento della spesa stessa, per cui concorre lo Stato) a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ». Si tratta cioè della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso la quale oggi quei Comuni, che non avevano mezzi per partecipare alla costruzione dell'acquedot-

to, potranno finalmente beneficiare della costruzione stessa, sopperendo, per mezzo della Cassa, a quella differenza di somma che resta fuori del contributo dello Stato.

Per quanto riguarda le modifiche concernenti i Vice Presidenti, osservo subito che l'aggiunta di un Vice Presidente si giustifica senza altro, tenendo presente l'estensione territoriale della competenza dell'Ente per l'acquedotto pugliese, mentre, per quanto riguarda la durata della carica di Vice Presidente, stabilita in due anni, osservo che il ridurre a due anni la durata soltanto di tale carica costituirebbe una anomalia, che non si giustificerebbe. Il Governo, a questo proposito, nell'altro ramo del Parlamento sollevò obiezioni, dicendo che non era opportuno che, a metà vita del Consiglio, si facessero dimettere alcuni componenti di esso. Però il Governo recedette in seguito da questa preoccupazione, aderendo a quello che la Camera stava per decidere. Io non condivido tale preoccupazione, perchè tutti sanno che in parecchi enti e società, proprio per mantenere un temperamento tra le due esigenze di rinnovo della carica e di continuità dell'amministrazione, giunti a metà della vita ordinaria dell'organo, usa rinnovare per metà il Consiglio di amministrazione, la prima volta per sorteggio e la seconda per anzianità, in modo che si ha il doppio beneficio di garantire la continuità dell'amministrazione, nonchè il rinnovo. Quindi sarei dell'avviso di non lasciare la norma come approvata dalla Camera, di non fissare cioè la durata in carica di due anni soltanto per i Vice Presidenti, ma di addivenire a una di queste due soluzioni: o fare il rinnovo per metà dei membri del Consiglio ogni due anni oppure, cosa forse più agevole ancora e più rispondente allo scopo per il quale la norma fu dettata, abbreviare a due anni la durata di tutto il Consiglio di amministrazione. E perchè questo? Perchè si è fatto osservare nell'altro ramo del Parlamento che, essendo il Consiglio composto in gran parte di rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e poichè costoro non durano in carica quattro anni, ma si rinnovano con una certa frequenza, era opportuno adeguare alla durata normale di carica di questi rappresentanti anche quella dei Vice Presidenti. Ora, io penso che si potrebbe

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

senz'altro arrivare ad una durata di due anni per tutto il Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la delega del Presidente ai Vice Presidenti, l'articolo 1-ter dice che « i Vice Presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente e uno dei due, designato dal Presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.

« Il Presidente designa il Vice Presidente che presiederà il Consiglio del personale ».

Anche alla Camera questi due commi sollevarono obiezioni nella discussione, in quanto si osservò che divergenze potevano sorgere per tale specifica delega tra i due Vice Presidenti. Per questo, io sarei del parere di formulare la norma in maniera più semplice e larga dicendo solo: « I Vice Presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente ». Nello svolgimento del lavoro del Consiglio di amministrazione e a seconda anche degli uomini che si troveranno ai posti di Vice Presidente, si vedrà quali mansioni potranno essere delegate loro. Ci potrà essere un Vice Presidente non adatto a dirigere il personale ed allora, evidentemente, il Presidente non gli affiderà questa mansione. Perciò, è meglio che la delega da darsi ai Vice Presidenti non sia limitata a specifici incarichi per legge, ma sia data, come si fa in tante altre società, a seconda delle convenienze del momento, delle persone, delle capacità e delle possibilità. Penso che, se si approverà questa proposta, si renderà il meccanismo più semplice ed elastico.

Non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Debbo informare la Commissione che, da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è pervenuta una nota con cui si fa presente la necessità che venga chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente anche un rappresentante della Sanità pubblica, dato il grande interesse di quest'Amministrazione alla vigilanza sugli acquedotti.

SANNA RANDACCIO. I colleghi che mi conoscono sanno che sono per abitudine molto franco, ma anche molto prudente. Quindi, di tutto quello che è il substrato di questo disegno di legge io non parlerò se non in quanto sia strettamente indispensabile a ristabilire la possibilità di una soluzione, chiamiamola così, equa.

Noi, purtroppo, abbiamo già affermato il principio per cui in sede di ratifica di decreti legislativi si può giocare con una certa latitudine; latitudine che molte volte ha consentito — e nel caso di questo disegno di legge consente — di introdurre nei decreti legislativi che ratifichiamo anche disposizione nuove che, a rigore, non rientrerebbero nell'economia dei decreti medesimi. Così, nella specie, chi non sia addentro alle segrete cose non può rendersi conto del perchè in un provvedimento concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia si sia voluto ridurre a due anni il periodo di durata in carica dei Vice Presidenti. Per spiegare questo bisognerebbe, ripeto, entrare nelle segrete cose. Io proprio fino in fondo non voglio andare, ma basta aver detto questo perchè persone intelligenti possano comprendere come, evidentemente, qualche motivo ci sia stato per arrivare a due illogicità: l'una, di introdurre una disposizione assolutamente estranea al provvedimento; l'altra, rilevata anche dal relatore, di modificare il sistema di costituzione dell'Ente mantenendo tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione in carica per quattro anni e riducendo soltanto per i Vice Presidenti il periodo di durata in carica a due anni. Evidentemente ci devono essere, come è accaduto per qualche altro disegno di legge che abbiamo approvato (per esempio per quello sull'Università di Messina, fatto *ad personam* per un segretario), ci devono essere anche qui disposizioni *ad personam* per allontanare un Vice Presidente; e su questo punto, che riguarda delle beghe provinciali che sovrastano i partiti e tante volte lo stesso Governo, preferisco non inoltrarmi.

La soluzione proposta dal relatore è una soluzione troppo intelligente, come è l'amico Riccio, perchè è una soluzione che apparentemente vuole ristabilire un equilibrio, ma praticamente consente di raggiungere quegli stessi fini segreti che si proponeva di raggiungere l'emendamento della Camera. Infatti che cosa propone l'onorevole Riccio? Riduciamo per tutti la durata della carica a due anni; così cacciamo via quella persona che vogliamo cacciar via e in questa maniera salviamo — come suol dirsi — capra e cavoli.

Tutte queste osservazioni e queste reticenze, onorevoli colleghi, le baso su un decreto del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

Presidente della Repubblica che per un periodo di quattro anni confermava sia il Presidente che il Vice Presidente dell'Ente; decreto che mi dà lo spunto, senza essere tacciato di malignità e senza dover dare più ampi chiarimenti, di dire che queste disposizioni colpiscono quel Vice Presidente senza far riferimento alcuno ai motivi, quello stesso Vice Presidente che il 1° luglio del 1949 il Presidente della Repubblica ha confermato per quattro anni al suo posto.

Soprattutto questo provvedimento mi dà lo spunto per dire che, se si vuole accettare la soluzione proposta dal relatore, ma si vuole anche sfuggire al pericolo di fare un provvedimento partigiano, bisogna introdurre una disposizione transitoria che dica: *absit injuria verbis*, non si vuole colpire nessuna persona, si vuole soltanto per l'avvenire sancire il principio che si riduca tutto a due anni. Il Governo davanti alla Camera aveva espresso le ragioni per cui bisognava, a suo avviso, mantenere per tutti il termine dei quattro anni. Dice l'onorevole Riccio che poi il Governo si è rimesso al punto di vista della Commissione e vi ha aderito, ma io sostengo che non c'è alcuna ragione, se non si vogliono fare dei personalismi, di mantenere in quattro anni la durata del Consiglio di amministrazione e di fissare il termine di due anni soltanto per i Vice Presidenti.

Non vorrei fare un discorso più lungo, perchè in una questione in cui si tratta di persone mi trovo un po' a disagio, ma credo che tutti abbiano capito e credo che non si vorrà costringermi a dire come, purtroppo, in provincia certe volte si applichino principi politici, si considerino amicizie ecc. con un criterio troppo subiettivo e troppo parziale. Io credo di aver detto quanto è necessario, almeno per ora, per convincere la Commissione che si salverà la buona amministrazione dell'Ente per l'acquedotto pugliese e si farà cosa corretta aderendo a quello che era stato il punto di vista espresso dal Governo. Mi auguro che il Governo, per coerenza, vorrà confermare qui tale punto di vista e cioè che sia mantenuto il periodo di quattro anni per la durata di tutto il Consiglio di amministrazione. Per il caso in cui questo principio non fosse accettato, mi riservo di presentare un emendamento per introdurre nel

testo del disegno di legge una disposizione di carattere transitorio.

SPEZZANO. Normalmente non sono molto prudente, ma oggi mi sforzerò di emulare il collega Sanna Randaccio e di essere prudente pure io. Però questo non potrà farmi dimenticare i due fatti principali del disegno di legge in esame, fatti che il collega Sanna ha invece creduto opportuno non rilevare.

Come mai, mentre da tutti, in ogni campo della nostra legislazione, si grida che sono necessari i consorzi e si dice che bisogna stimolare i Comuni, le cooperative ecc. ad unirsi in consorzi, in questo disegno di legge che prevedeva un consorzio costituito fra Comuni si elimina il consorzio stesso con un emendamento? Di fronte a questo stato di cose, io ritengo che dobbiamo approvare il disegno di legge senza le modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati.

ZOTTA. L'ente di cui si discute fornisce acqua alla Lucania e alle Puglie. Ho parlato prima della Lucania, perchè è il mio paese, ma, in verità, nella distribuzione dell'acqua la Lucania viene non seconda, ma ultima, nel peggiore senso della parola. Il più delle volte si resta assetati ed io ho dovuto spesso richiamare l'attenzione dell'Ente su questo abbandono sistematico in cui è tenuta la rete di distribuzione della mia regione.

Il provvedimento in discussione porta qualche innovazione, in quanto costituisce un capitale di 560 milioni in aggiunta a quello esistente ed amplia la rete di distribuzione. È apparso opportuno ai parlamentari lucani spendere in questa occasione una parola per introdurre in questa legge qualche norma che possa maggiormente garantire la distribuzione idrica nelle zone lucane. In corrispondenza a questa esigenza l'onorevole Ambrico dinanzi alla Camera dei deputati ha proposto la tesi della doppia Vice Presidenza. Noi lucani dobbiamo avere una proporzionale rappresentanza nell'Ente, così come siamo riusciti, attraverso una lotta durata un anno intero, in sedute molteplici e lunghe, a Potenza, a Matera, a Bari, a Roma, ad ottenere una congrua rappresentanza nell'Ente di irrigazione e trasformazione fondiaria. Mi sembra che su questo punto, anche se vi sono voci discordi per altre finalità che io non conosco, si possa essere d'accordo.

Bisogna però mutare il sistema di formazione degli organi dell'Ente sostituendo, per quanto riguarda i Vice Presidenti, l'elezione alla nomina, altrimenti si verrebbe meno ai principi fondamentali di ogni democrazia. Propongo pertanto un emendamento all'articolo 1-bis così formulato: « I Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione, uno tra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro tra quelle della Lucania ».

Mi sembra che su questo punto non ci debba essere discussione perchè la mia proposta non lede interessi precostituiti di nessuno: si tratta solo di dare una garanzia alla Lucania, che è stata sempre la cenerentola della situazione.

A completamento di questa proposta di modificazione, suggerisco poi una norma transitoria del seguente tenore: « L'elezione dei Vice Presidenti sarà effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

VARALDO. Capisco le ragioni che sollecitano il senatore Zotta a proporre modifiche alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, ma non mi sembra questa la sede più opportuna per introdurre tali modifiche. Queste rivendicazioni, a mio avviso, si debbono porre attraverso la presentazione di appositi disegni di legge.

Circa la durata in carica del Consiglio, il periodo di due anni proposto dal relatore a me sembra insufficiente.

Con l'emendamento del senatore Zotta si verrebbero inoltre a ridurre di due i membri del Consiglio di amministrazione, perchè l'onorevole Zotta propone di nominare i Vice Presidenti fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali che fanno già parte del Consiglio stesso.

SPEZZANO. Secondo me, le ragioni addotte dal collega Varaldo sono pienamente valide: siamo in sede di ratifica di uno stanziamento e di un allargamento del comprensorio; non possiamo assolutamente interessarci delle proposte fatte dal collega Zotta, che si richiamano, poi, alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Vi è ancora un'altra considerazione da fare: se noi ci preoccupiamo, ed io ritengo che sia pienamente giustificata la preoccupazione del collega Zotta, di fare entrare dei rappresen-

strazione e di fare eleggere tra questi un Vice Presidente, dobbiamo preoccuparci anche dei Comuni dell'Irpinia; diversamente, per sanare un'ingiustizia ne creeremmo un'altra.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, voi ricordate quale sia stato, in precedenti occasioni, il mio atteggiamento riguardo alla competenza di questa Commissione speciale. Le discussioni qualche volta hanno assunto toni di vivacità, ma hanno portato a fissare quelli che sono i limiti della nostra competenza funzionale.

Credo quindi che quello che vi esporrò *in limine* non possa essere sospettato di minore considerazione dell'importanza dei nostri compiti e del carattere delle nostre funzioni.

Vi dico subito che, in coerenza col mio precedente atteggiamento, affermo che, da un punto di vista strettamente giuridico, noi abbiamo in questa sede il diritto di apportare al testo che ci viene sottoposto per la ratifica tutti quegli emendamenti che trovino motivo di connessione con le disposizioni del decreto che dobbiamo ratificare.

Ma, onorevoli colleghi, oltre il criterio giuridico, vi è anche il criterio dell'opportunità; e questa considerazione mi è venuta alla mente con particolare vivezza proprio quando ho ascoltato gli emendamenti del collega Zotta, perchè tali emendamenti tendono ad impostare in modo veramente innovativo quella che è la forma dell'amministrazione dell'Acquedotto pugliese.

Perchè, o noi ammettiamo che il fine pubblico dell'Acquedotto, che è quello di servire determinate zone del nostro Paese (che, come ha ben ricordato il collega Spezzano, non sono solo di due regioni del nostro Paese, ma anche dell'Irpinia) possa essere soddisfatto indipendentemente dalla origine degli amministratori: ed allora dobbiamo anche ammettere che i pubblici poteri potranno scegliere quegli uomini che, indipendentemente dalla loro appartenenza territoriale, saranno bene in grado di raggiungere tutti i fini per cui è stato costituito l'Acquedotto pugliese. O, invece, riteniamo che la tutela di determinati interessi territoriali possa essere ottenuta solo con una determinata composizione del Consiglio: ed allora trova luogo l'osservazione già fatta che, cioè, dovremmo cercare di fare inter-

capaci di difendere questi interessi territoriali, per cui si dovrebbe addirittura arrivare alla conclusione che per tutelare gli interessi dell'alta Irpinia è necessario un terzo Vice Presidente. Anzi, se intendessimo spingere il principio alle sue estreme conseguenze, dovremmo arrivare anche alla conclusione che, in vista del fatto che nell'interno di una regione, in rapporto alle sue varie province, si possono presentare anche differenze di interessi, sarebbe necessario tutelare anche tali interessi provinciali differenziati.

Questo dimostra che il problema dovrà essere esaminato a fondo ed anche sotto la responsabilità del Governo (sappiamo tutti che cosa rappresenti l'Acquedotto pugliese per quelle zone), il quale dovrà proporre le soluzioni migliori che possano permettere all'Ente di raggiungere in sede amministrativa quei fini pubblici per cui è stato costituito.

Dopo di che la conclusione dovrebbe essere quella della pregiudiziale che ha indicato, con la sua abituale serenità ed indipendenza, il collega Varaldo.

In ogni caso, scendendo al concreto, io non riesco a capire perchè mai l'amministrazione di un ente pubblico che si deve proporre un determinato programma, che lo deve fare approvare nei modi previsti e che soprattutto deve attuarlo con la necessaria ponderatezza e accortezza, debba vedere ristretta la sua opera ad un termine biennale.

Proprio la mia esperienza mi induce a ritenere che il termine biennale sia assolutamente insufficiente per l'attuazione dei compiti ed una determinata amministrazione può proporsi; e la riprova di ciò è nel fatto che nei più svariati campi abbiamo fissato sempre termini quadriennali, che giustamente erano i termini che il legislatore aveva già stabilito per quanto riguarda l'Acquedotto pugliese.

Ed allora, onorevoli colleghi, non ci si sottrae all'impressione che ci ha dato il collega Sanna Randaccio con parole velate, ma pure abbastanza trasparenti: che cioè, in sostanza, la fertile mente di alcuni componenti di questa Commissione e di coloro che in questo momento sono graditi partecipanti, non alle decisioni (perchè non voteranno) ma alla elaborazione di questo disegno di legge, ha indicato quella soluzione del termine biennale per risolvere un problema che è al di fuori della lettera e

dello spirito del decreto legislativo, tendendo cioè essi a raggiungere altri fini, che non sono dichiarati nel decreto legislativo, nè imposti da una vera necessità pubblica.

Io non sono *a priori* alieno dall'ammettere che ci siano un Vice Presidente dell'una e un Vice Presidente dell'altra regione, perchè gli interessi regionali possano avere una voce diretta ed individuale, ma non ritengo che, per arrivare a questa conclusione, qualora sia superata l'eccezione pregiudiziale, si debba sconvolgere in altre parti l'ordinamento dell'Ente previsto dal decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica.

Per questi motivi voterò la pregiudiziale e poi mi pronuncerò sui vari emendamenti.

ROCCO. Per quanto riguarda la pregiudiziale, faccio presente che quello che ha chiesto il senatore Zotta coi suoi emendamenti non intacca la struttura fondamentale del decreto che dobbiamo ratificare: si tratta di dare un rappresentante nel Consiglio alla Lucania, come già lo hanno le Puglie.

Nel merito, onorevoli senatori, osservo che ci troviamo dinanzi ad un ente sostanzialmente economico, perchè creato allo scopo di dare una alimentazione idrica a tre regioni: l'Irpinia, le Puglie e la Lucania. Ora, la Lucania è quella che, pur essendo la più ricca di acque, di fatto si trova ad esserne la più sfornita, perchè male attrezzata, perchè la più lontana. Lo abbiamo visto nella gestione dell'Acquedotto pugliese: le Puglie sono servite benissimo; la Lucania, soprattutto per le zone confinanti con la Calabria, non riesce mai ad avere il quantitativo di acqua sufficiente. Quindi il maggior interesse di noi lucani è quello di avere nel Consiglio di amministrazione un nostro rappresentante. Per l'Irpinia debbo dire che si tratta solo di cinque Comuni, i quali si trovano all'inizio dell'acquedotto e saranno sempre bene alimentati.

Per questa ragione do la mia piena adesione agli emendamenti proposti dal senatore Zotta.

GIUA. Questa discussione ha posto dinanzi alla mia coscienza diversi problemi, perchè l'onorevole Sanna Randaccio parla in una maniera e l'onorevole Spezzano in un'altra. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sopra un problema di fondo, che sta alla base delle modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento. Ci troviamo cioè dinanzi alla

possibilità di valorizzare un ente economico autonomo e con le modifiche degli articoli 1-bis e 1-ter, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, inseriamo in questo organo autonomo i rappresentanti dei Ministeri e, in genere, della burocrazia, vale a dire cerchiamo di svuotare del suo contenuto di attività economica un organo che potrebbe diventare educativo anche dal punto di vista della formazione delle classi politiche che dovranno amministrare le Regioni.

RICCIO, relatore. Su questo punto non c'è innovazione, perchè nel decreto legislativo si ripete la disposizione del decreto del 1931.

GIUA. Ora, il fatto che noi si abbia la possibilità di far nominare due Vice Presidenti dell'Ente dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici che cosa vi dice? Che tutti gli organi direttivi di questo Ente autonomo sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici. A mio avviso, sarebbe bastato, per garantire lo Stato, che soltanto il Presidente fosse nominato dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero dei lavori pubblici. Adottare, invece, il criterio che si vuole seguire significa svuotare completamente del suo contenuto pratico il Consiglio, perchè qualsiasi deliberazione che l'organo autonomo prenderà sarà sempre sottoposta al vaglio e al controllo dei rappresentanti del Ministero. Quindi gli articoli 1-bis ed 1-ter per me costituiscono delle aggiunte che svuotano del suo potere l'Ente autonomo.

Per questa ragione — e sono proprio io che faccio questa dichiarazione di valorizzare le Province e di valorizzare gli enti autonomi! — voterò contro le aggiunte approvate dall'altro ramo del Parlamento, mentre sono favorevole all'approvazione del testo originario del decreto legislativo.

TESSITORI. Per quanto attiene alla questione relativa alla durata in carica del Consiglio di amministrazione o di taluni membri del Consiglio stesso, io sono del parere che quattro anni costituiscano un periodo minimo perchè un Consiglio di amministrazione possa attuare, con una certa tranquillità e con una certa continuità, il programma dell'ente che amministra.

Mi sembra poi assurdo che si debba fare una distinzione tra i componenti del Consiglio di amministrazione in ordine alla durata in

carica. Io voterò nel senso che la durata del Consiglio di amministrazione, di tutto il Consiglio senza distinzioni, debba essere di quattro anni.

Non ho, poi, in ordine agli emendamenti proposti dal collega Zotta, gli scrupoli di carattere giuridico che qui sono stati affacciati. Intanto io faccio una osservazione di carattere generale ed è questa: che siamo in sede di ratifica di un decreto legislativo, di una legislazione cioè emanata attraverso organi soprattutto di natura burocratica, dove la sistematica e la tecnica giuridica e legislativa, molte volte, hanno subito degli strappi; non mi soffermerei pertanto, eccessivamente, davanti alla barriera degli scrupoli dello stretto diritto, della stretta tecnica giuridica, quando vogliamo affermare, in sede di ratifica di un decreto legislativo, una esigenza ragionevole per cui a quel decreto si debbano apportare modificazioni. Chè, se io esamino gli emendamenti proposti dal collega Zotta, pur sotto l'aspetto giuridico al quale accennava il collega Rizzo, e cioè della connessione con l'oggetto delle norme che stiamo esaminando, a me pare che questa connessione sia evidente, perchè negli articoli 1-bis e 1-ter si parla della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente e, pertanto, è evidente che, se alla composizione o alla formazione di questo Consiglio di amministrazione si propongono emendamenti, questi sono strettamente connessi con l'oggetto della norma che si sta esaminando.

Per quanto riguarda il merito della proposta fatta dal collega Zotta, io mi dichiaro incompetente perchè non conosco nè l'Irpinia, nè la Lucania, nè le Puglie, nè il programma concreto di questo Ente, ma io debbo credere al collega Zotta quando egli espone le lagnanze che avete sentite; e mi pare che sia giusto soddisfare e far tacere queste lagnanze. Il mezzo che egli propone è quello adatto: ci sono due Vice Presidenti; le Regioni maggiormente interessate e per popolazione e per estensione sono le Puglie e la Lucania; la Lucania lamenta di essere stata finora trascurata, attribuisce l'unico motivo di questa trascuratezza al fatto di non avere negli organi esecutivi dell'Ente una debita rappresentanza e la vuole fissata per legge, in modo che la rappresentanza stessa sia assicurata per il futuro. Non vedo il motivo per cui noi dovremmo qui

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

respingere una esigenza così legittima e così giusta, nè penso che l'obiezione affacciata dal collega Spezzano sia tale da impedire che noi accettiamo l'emendamento del collega Zotta. Innanzi tutto perchè non è con quella eccezione che si può distruggere il fondamento della richiesta fatta dal collega Zotta: data la sua piccola estensione, dato il suo limitato interesse, che, del resto, pare sia già soddisfatto dalla circostanza di trovarsi all'inizio dell'acquedotto, e dal momento che non si è sentita levare qui una voce che controbattesse queste mie affermazioni, è chiaro che l'Irpinia non ha rivendicazioni da porre per quanto riguarda la sua rappresentanza in seno all'Ente.

Voi meridionali vi siete sempre dimostrati strenui sostenitori delle zone che rappresentate. Ed io ho la persuasione che l'Irpinia, se finora non fosse rimasta soddisfatta dell'approvvigionamento idrico che le riserva l'Ente per l'acquedotto pugliese, avrebbe trovato già da tempo modo di far pervenire in sede competente la sua lamentela attraverso qualche suo rappresentante politico.

Questa considerazione mi fa dunque concludere che, se vi è una esigenza da soddisfare, unica e sola, essa è quella della Lucania. Perciò io dichiaro che voterò a favore degli emendamenti proposti dal collega Zotta.

ZOTTA. Desidero, innanzi tutto, ringraziare i colleghi, ed in modo particolare l'amico Tessitori, per aver compreso, con senso di solidarietà e con sensibilità squisita, il problema della Lucania.

Molti esempi potrei citare a comprovare l'abbandono in cui è lasciata la mia regione. Mi basterà citarne uno solo, che già ebbi occasione di illustrare tempo fa in Assemblea plenaria, e cioè la raccapricciante situazione in cui versa una frazione del mio paese, priva assolutamente di acqua, la cui popolazione — circa 800 anime — è costretta ad attingere l'acqua in una vera e propria pozzanghera a pochi passi dall'abitato. Sono anni che ci battiamo per ottenere un adeguato approvvigionamento idrico di quella località, ma invano.

Per quanto riguarda la rappresentanza dell'Irpinia in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'acquedotto pugliese, vi è da rilevare che, in sostanza, attraverso il decreto legislativo di cui ci occupiamo entrano a far parte dell'Ente solo nove Comuni dell'Alta

Irpinia. E, a questo proposito, è bene tenere presente che, invece, i Comuni della Lucania che sono serviti ed attendono di essere serviti dall'acquedotto pugliese sono in numero di 121. Non si può, quindi, pretendere di mettere a paragone le due situazioni.

SPEZZANO. Sembrerebbe che per l'onorevole Zotta le minoranze non avessero diritto ad essere rappresentate!

ZOTTA. Ad ogni modo, la presenza nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti della Lucania garantisce, a mio modo di vedere, che anche gli interessi dell'Irpinia saranno convenientemente difesi, poichè questa ultima troverebbe nella Lucania una naturale alleata.

Per quanto riguarda l'asserita inopportunità di modificare il decreto legislativo in sede di ratifica, confesso che questa tesi mi riesce del tutto nuova. Mi sembra al contrario che la discussione parlamentare debba servire proprio a correggere quei difetti che inevitabilmente scaturiscono dal carattere stesso dell'urgenza che è proprio del decreto. Convengo pertanto pienamente con quanto ha osservato il collega Tessitori sulla natura del decreto legislativo, particolarmente in riferimento al determinato periodo storico in cui è stato emanato, periodo che può essere definito, per ovvie ragioni, di carenza tecnica e legislativa.

Si può obiettare che l'argomento non suggerisce qui una modificazione. Ma io opino il contrario, in considerazione della pressante esigenza del popolo lucano, che è senza acqua. Non si tratta di una riforma puramente amministrativa ed organica, che ha valore per il suo significato tecnico e formalistico, ma si tratta di esigenze vitali alle quali noi cerchiamo di venire incontro con il presente provvedimento.

Il decreto legislativo ha un valore sostanziale, la cui ragione d'essere sta in queste due necessità inderogabili: dare l'acqua ai paesi dell'Irpinia ed ai paesi della Lucania. Noi dobbiamo, pertanto, tendere a migliorare o, se del caso, a rifare l'organismo dell'acquedotto lucano.

SPEZZANO. Vorrei conoscere il perchè della soppressione della frase « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio », di cui all'articolo 1 del decreto legislativo. Perchè questa parola « consorzio » è suonata in modo così osti-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

co agli orecchi dei colleghi della Camera ed a quelli del nostro relatore? Perché non si vuol sentire parlare di consorzio? Desidererei che il relatore mi chiarisse questo punto.

In secondo luogo, intendo precisare all'onorevole Zotta che io non sono affatto contrario a che la Lucania sia rappresentata nel Consiglio di amministrazione ed abbia diritto ad un Vice Presidente. Però, in omaggio ad un criterio di giustizia, io penso che, se la Lucania, che è interessata con una cinquantina di Comuni all'Ente dell'acquedotto pugliese ed aspira ad esserlo con 121 Comuni, ha diritto ad un Vice Presidente, non può ammettersi che la minoranza dell'Irpinia non abbia nemmeno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione. Per cui io propongo che, qualora vengano accolti gli emendamenti del senatore Zotta, si aggiunga anche un rappresentante dei Comuni dell'Irpinia.

RICCIO, *relatore*. C'è il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino.

SPEZZANO. È una cosa ben diversa da un rappresentante dei Comuni. La Provincia non rappresenta affatto i Comuni. Ed è appunto per questo che io ho posto la domanda con cui ho iniziato questo mio intervento. A voi non fa comodo il consorzio. Voi parlate di Vice Presidente, parlate di rappresentanti della Provincia, ma escludete i Comuni.

RICCIO, *relatore*. È stata qui sollevata una questione di competenza, già altre volte avanzata ed appunto per questo, in linea di massima, più volte risolta dalla nostra Commissione. L'obiezione è questa: se in occasione della ratifica di un decreto legislativo noi possiamo fare o no delle modificazioni. Di fatto, alla maggior parte dei decreti che vengono dinanzi a noi per la ratifica noi apportiamo modifiche. In linea generale, quindi, la questione sarebbe per ciò stesso superata. Noi, come legislatori, possiamo, senza alcuna limitazione teorica, apportare tutte le modificazioni che vogliamo, perché anche in sede di ratifica noi legiferiamo. Noi infatti facciamo la « legge di ratifica » e pertanto, formalmente, abbiamo la facoltà di emendare o di creare addirittura nuove disposizioni. In linea pratica, io ho già avuto occasione di esprimere in questa sede l'avviso che sarebbe stato forse più corretto che la Commissione di ratifica si fosse limi-

tata a ratificare o no i decreti, salvo poi ad apportare in altra sede le modificazioni opportune. Ma così non si è creduto di fare e non credo quindi che proprio ora, in occasione di questo decreto legislativo, noi si debba cambiare giurisprudenza. Tanto più se si considera che le modificazioni proposte non vengono introdotte di forza nel decreto, come attinenti a materia del tutto diversa da quella dal decreto stesso trattata. La connessione esiste ed evidentissima: l'ha dimostrato, con la sua parola autorevole ed appassionata, il collega Zotta.

Venendo alla questione degli interessi della Lucania e dell'Irpinia, va rilevato che, in origine, l'acquedotto pugliese non interessava quest'ultima zona. Dal collega Zotta abbiamo appreso che i Comuni della Lucania che dovranno essere serviti dall'acquedotto sono 126, mentre quelli dell'Irpinia sono appena 9. Pertanto, mentre appare giustificato che la Lucania abbia diritto ad un Vice Presidente, non sembra che sorga ugualmente opportuna e con la stessa imponenza di proporzioni la esigenza di un Vice Presidente per l'Irpinia.

SPEZZANO. Ma noi proponiamo un rappresentante, non un Vice Presidente.

RICCIO, *relatore*. Per quanto riguarda poi il rappresentante, c'è già in Consiglio quello della provincia di Avellino, il quale può ben rappresentare gli interessi dei 9 Comuni dell'Irpinia che saranno serviti dall'acquedotto.

Il collega Spezzano chiede perché sia stato soppresso il consorzio dei Comuni irpini. Nulla di nebuloso in questa decisione. Essa, anzi, è stata presa per una ragione di convenienza nei confronti dei Comuni stessi. Quando fu emanato il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596 — e l'ho già accennato nella mia relazione orale — non era ancora stata promulgata la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. Ci si trovava, cioè, di fronte ad una situazione economica per cui lo Stato interveniva nelle opere con un contributo percentuale, mentre al rimanente della spesa dovevano provvedere i Comuni. Da qui la ragione del consorzio obbligatorio fra i Comuni per meglio sopportare tale carico, il quale però risultò così grave per loro che le opere non si sono ancora fatte.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

40ª RIUNIONE (21 febbraio 1951)

Sorta la Cassa per il Mezzogiorno, la spesa che prima gravava sui Comuni fu posta a carico della Cassa medesima. Si voleva, dalla Camera dei deputati, indicare questo passaggio di onere con una disposizione specifica. Prevalse poi il criterio di non mettere nulla di ciò nel decreto legislativo, per lasciare alla Cassa una certa latitudine di apprezzamento, tanto più che la legge istitutiva della Cassa già prevede la possibilità che essa si assuma il carico che originariamente gravava sui Comuni per quanto attiene agli acquedotti di nuova costruzione.

Questa è la ragione per cui è stato soppresso il consorzio; e questa soppressione avvantaggia notevolmente i Comuni, anzichè danneggiarli.

Debbo fare osservare, poi, al collega Giua che la composizione del Consiglio di amministrazione come proposta nell'articolo 1-bis non fa che riportare, con qualche modifica, quanto prevedeva l'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, che riguardava appunto la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

Per quanto concerne la durata del Consiglio, dichiaro francamente che non condivido l'opinione espressa dal collega Tessitori. Specialmente per quanto riguarda il Presidente, il quale non è eletto, ma è nominato, la sua durata in carica non può essere molto lunga. Del resto, nella natura stessa del Consiglio è insito il criterio del rinnovamento parziale. A me pare, pertanto, che un rinnovamento, a metà del corso della vita di quest'organo, sia opportuno, proprio per salvaguardare l'esigenza di una continuità amministrativa e per il fatto che i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, i quali partecipano largamente alla composizione del Consiglio, non durano in carica quattro anni e quindi portano già un soffio di rinnovamento nel Consiglio stesso. Per cui non è male che anche quegli organi o quei rappresentanti che non sono elettivi, ma di nomina, si adeguino, come periodo di durata, a questo lasso di tempo minore che nasce da necessità di cose.

Vengo ora agli emendamenti proposti dal senatore Zotta. A me sembra che essi possano essere accolti, perchè, in effetti, accentuano quella rappresentanza che viene dall'immis-

sione di queste nuove forze. Al riguardo dobbiamo vedere quale è la proporzione tra la parte pugliese e la parte non pugliese interessata nell'acquedotto. I Comuni non pugliesi sono 135 e tale numero esige che la rappresentanza sia modificata.

Alla Camera dei deputati sono stati d'accordo lucani ed irpini, che non hanno trovato nulla a ridire sul fatto che il secondo Vice Presidente sia lucano, giacchè, per quanto riguarda l'Irpinia, dato lo scarso numero dei Comuni che si aggiungono e data la loro situazione territoriale, per cui detti Comuni gravitano verso la Lucania, non sorge l'esigenza di nominare un terzo Vice Presidente irpino.

Concludendo però, sarei del parere, data anche la presentazione degli emendamenti Spezzano e Zotta, che vorrei studiare un po' più a fondo, e dato che c'è stata una lunga e serrata discussione su tutti questi argomenti — *parva favilla saepe magnum excitavit incendium*, ma qui, trattandosi d'acqua, è stato un vero fiume di parole, che è dilagato addirittura — sarei del parere, e chiederei al Presidente, di formare una Sottocommissione che studiasse i vari emendamenti e le esigenze prospettate, in modo da portare alla discussione della Commissione plenaria un testo concordato, che potesse soddisfare tutte queste esigenze. Per quanto riguarda la composizione della Sottocommissione, penso che la Commissione possa essere d'accordo nel dare mandato al Presidente di nominarne egli i membri.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non è affatto contrario a questa proposta. S'intende, però, naturalmente, che la nomina della Sottocommissione non significa superamento di alcuna questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta, con l'intesa che la Presidenza nominerà, nel frattempo, una Sottocommissione che avrà il compito di esaminare gli emendamenti che sono stati presentati, di vagliare le osservazioni che sono state fatte e di riferire poi alla Commissione

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 12.